

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1156)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUCCHI, CIPELLINI, MINNOCCI, TORTORA e ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1970

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente il riscatto dei servizi militari e assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Sull'interpretazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, sono sorti dissensi di non lieve portata, le cui conseguenze dannose si racchiudono nel mancato riconoscimento in particolare modo agli statali e ai dipendenti da enti locali dei benefici in esso previsti, e cioè il riscatto dei servizi militari con l'applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca a cui il riscatto si riferisce.

Nel merito, appare innanzitutto necessario trascrivere il testo dell'articolo 6 della legge n. 341, la parte della relazione introduttiva che a tale articolo si riferisce, nonché alcune disposizioni di legge aventi attinenza con l'argomento:

1) l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, avente come titolo « Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazione al valor militare », reca: « A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia,

o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, è consentito il riscatto, con onere a carico degli interessati, dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con l'applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca in cui il riscatto si riferisce »;

2) il passo in argomento della relazione introduttiva del disegno di legge n. 4958 (atti della Camera - IV legislatura) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Moro di concerto col Ministro della difesa onorevole Tremelloni e col Ministro del tesoro onorevole Colombo, divenuto successivamente legge 28 marzo 1968, n. 341, è il seguente: « Con l'articolo 6, infine, si concede la possibilità alle categorie in esso specificate di riscattare, nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia o in altre forme previdenziali, i periodi di servizio riconosciuti per coloro che, anteriormente ai servizi di guerra, non erano ancora iscritti a forme di previdenza,

particolarmente per la loro giovane età. Il riscatto è a carico degli interessati »;

3) inoltre, così recita il testo della legge 2 aprile 1958, n. 322:

« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Articolo unico. — In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto »;

4) infine, l'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, avente per titolo « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », reca:

« I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedono la durata del servizio di leva e gli assicurati, anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possono far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che

abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta. Sono altresì considerati utili, ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa, i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato: " Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato " ».

* * *

L'obiezione fondamentale finora mossa dallo Stato per i propri dipendenti e dalle casse di previdenza per i dipendenti da enti locali presso il Ministero del tesoro, per negare i benefici dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, si basa sulla convinzione che tali norme riguardano solo gli ex combattenti ed assimilati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e che, quindi, non sono riferibili alle categorie degli statali e dei dipendenti da enti locali, i cui trattamenti pensionistici non possono essere configurati come « forme di previdenza sostitutive di tale assicurazione ».

Per contestare tale convinzione abbiamo dianzi trascritto in 4 punti i testi che a nostro parere dovrebbero confutarne pienamente la validità e sui quali ci tratteremo con la logica delle argomentazioni, con la chiarezza delle fonti e con i precedenti in materia, così articolati:

a) la legge 28 marzo 1968, n. 341, è riferita alla categoria di ex combattenti e patrioti nel suo complesso, senza distinzione

tra assicurati a carico dell'INPS e tra assicurati a carico dello Stato e delle casse pensioni enti locali.

Difatti la legge va vista nel suo complesso, che consiste nella riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di partigiano e per le proposte di decorazione al valor militare, nonché per una normativa unica nuova in favore di tutti gli interessati in materia di riscatto dei servizi militari ai fini pensionistici.

Tutta la nostra legislazione ci insegna che, laddove vuole essere introdotta una nuova disciplina in materia esclusiva di assicurazione generale obbligatoria, se ne fa esplicito cenno e nel titolo e nel complesso della legge. E ciò non si verifica per la legge n. 341 che riconosce a tutti gli ex militari certi benefici, che non possono essere misconosciuti per i casi in cui essi, invece di prestare la loro opera presso il settore privato, rivestano la qualifica di dipendente statale o di ente locale.

Saremmo davanti ad una palese disparità di trattamento, che il nostro diritto respinge;

b) la dizione « forme di previdenza sostitutive di essa » deve considerarsi una logica conseguenza del carattere generale della legge n. 341, cioè della sua applicabilità non solo agli assicurati INPS ma a tutti gli assicurati, siano essi statali, comunali eccetera, per i quali il legislatore ha fatto ricorso a tale dizione generica, anche se stringata, e quindi è pienamente contestabile ogni affermazione contraria;

c) l'intenzione palese del legislatore di estendere il beneficio del riscatto oneroso del servizio militare o assimilato, « con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca in cui il riscatto si riferisce », a tutti gli assicurati, appare chiara dalla trascrizione della parte della relazione introduttiva sul disegno di legge, laddove si afferma testualmente: « Con l'articolo 6, infine, si concede la possibilità alle categorie in esso specificate (e quindi nel loro complesso) di riscattare, nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia o in

altre forme previdenziali, i periodi di servizio... ».

La formula « altre forme previdenziali » non può essere più ampia e più netta. Appaiono, quindi, contrarie alla legge e nella lettera e nello spirito le disquisizioni giuridiche sulla dizione dell'articolo 6 della legge « forme di previdenza sostitutive di essa », disquisizioni che contesteremo nei punti seguenti sulla base delle interpretazioni diverse date alla stessa formulazione in occasione di altre leggi;

d) lo Stato e le casse pensioni per i dipendenti da enti locali presso il Ministero del tesoro hanno interpretato come riferibile ai propri assicurati l'articolo unico della legge n. 322 del 2 aprile 1958, che tratta della ricongiunzione dei periodi di servizio comunque prestati. Ebbene, tale legge contiene la stessa dizione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, dizione che si ripete nel suo testo integrale: « In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione... ». Potremmo citare numerose altre leggi nelle quali il legislatore considera come primaria l'assicurazione generale obbligatoria e come forme sostitutive tutti gli altri trattamenti pensionistici a carico dello Stato, di enti, casse, eccetera, leggi che hanno avuto applicazione di carattere generale per tutti gli assicurati di ogni ente o cassa.

Di conseguenza, è incomprendibile l'interpretazione restrittiva di non applicabilità per tutte le categorie di assicurati data al solo articolo della legge 28 marzo 1968, numero 341, attualmente in discussione.

Evidentemente, ha influito negativamente sulla decisione degli uffici la considerazione che l'onere del riscatto a carico degli statali e dei dipendenti da enti locali, attualmente praticato, è talmente elevato che la gran parte degli interessati preferisce rinunciare a tale beneficio, piuttosto che affrontarne la spesa. Basti dire che in genere le domande di riscatto vengono inoltrate dagli interessati prima del collocamento a riposo e cioè quando i loro stipendi, sui qua-

li si applica il computo di riscatto, sono aumentati sia in forza dell'aumentato costo della vita da trent'anni ad oggi, sia per la più elevata qualifica raggiunta. Basti dire che un riscatto di 4 anni di servizio militare per un dipendente oggi avente la qualifica di direttore di sezione, è stato recentemente calcolato dalle casse pensioni enti locali nell'importo di oltre 2 milioni; mentre, se venissero applicate le norme, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, l'onere a carico dell'interessato non raggiungerebbe il mezzo milione;

e) l'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, conferma la validità delle nostre asserzioni, se si considera che con il terzo comma dello stesso articolo si dichiarano cessati gli effetti della legge 28 marzo 1968, n. 341, per i soli assicurati dell'INPS. La conseguenza logica è che quest'ultima legge rimane in vigore per tutte le altre forme sostitutive della stessa, come si può notare dal testo.

Infatti, il legislatore ha preferito abolire il contributo oneroso per gli assicurati INPS, la cui esiguità veniva superata dal costo delle spese di amministrazione, piuttosto che continuare ad imporre tale contributo, e non si è addentrato nella normativa concernente altre categorie nel loro complesso, in quanto la legge era specificamente riferita agli assicurati INPS, a differenza della legge 28 marzo 1968, n. 341, che abbraccia tutte le categorie di assicurati, per i quali rimane, quindi, valida.

In realtà gli statali e i dipendenti da enti locali preferirebbero l'estensione pura e semplice dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che renderebbe il riscatto dei loro servizi militari ed assimilati completamente gratuito. Tale richiesta è umana e ri-

sponde ad un criterio di giustizia se si considera con doverosa obiettività che, davanti ad un servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini, gli effetti positivi non possono essere riservati ad una parte di essi.

Senonchè, l'esperienza parlamentare ci insegna che alle riforme complete si arriva per gradi e che, quindi, sarebbe opportuno per il momento addivenire almeno all'applicazione, in favore degli assicurati statali, dipendenti da enti locali e altre categorie non iscritte all'INPS, dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, il che consentirebbe una riduzione al minimo dell'onere per il riscatto dei servizi militari. Tanto più che trattasi di un'interpretazione logica e chiara della legge. Siamo certi che tale passo in avanti verrebbe ugualmente accettato con soddisfazione dalle categorie interessate. D'altra parte anche per gli assicurati INPS si è andati avanti nel tempo per gradi, passando da un contributo minimo ad un accreditamento figurativo gratuito del periodo di servizio di militare e assimilato; in un prossimo domani la gratuità del riscatto del servizio militare potrebbe essere decretata anche per le categorie rimaste escluse da tale beneficio.

Concludiamo con l'osservazione che, trattandosi di un'interpretazione di legge, non va indicato l'onere, tanto più che trattasi di un riscatto a totale carico degli interessati.

Onorevoli senatori, siamo convinti che il vostro assenso al presente disegno di legge, che rappresenta un atto di giustizia nei confronti di categorie così benemerite e che interpreta appieno il nostro pensiero e quello dei colleghi della passata legislatura, sarà dato nel modo più completo, così da consentirne la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per forme di previdenza sostitutive della assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, devono intendersi tutti i trattamenti pensionistici aventi carattere obbligatorio per legge, e a carico: dello Stato; delle casse di previdenza amministrate dalla direzione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero di monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province ed enti ospedalieri; dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » o comunque di qualsiasi istituto, ente o cassa, gestione o impresa, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive; degli istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.